

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE "MATTEO SANNA - LA.TUA.MUSA"

Statuto approvato, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nr. 117 (in seguito denominato "Codice del terzo Settore") e successive modifiche, dall'Assemblea Straordinaria in data 11/01/2022 riferita alla suddetta Associazione, già costituita a Cagliari in data 26 settembre 2011, col nome di "Associazione Matteo Sanna LA.TUA.MUSA. Onlus" e iscritta al n.2209 del Registro Generale del Volontariato di cui all'art.5 della legge regionale n.39 del 13.09.1993, al Settore Culturale, Sezione Attività Culturali.

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione sociale: **ASSOCIAZIONE CULTURALE "MATTEO SANNA - LA.TUA.MUSA"**.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale" (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Matteo Sanna La.Tua.Musa – Associazione di Promozione Sociale" in sigla denominata "Associazione Matteo Sanna La.Tua.Musa – APS". L'Assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione ai predetti registri.

L'associazione ha sede legale in via Vincenzo Sulis n°67 nel comune di Cagliari, è apartitica e aconfessionale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale APS.

Il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art.101 del codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 2

(Statuto – efficacia – interpretazione)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117 e successive modifiche, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto, che costituisce regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa, vincola gli associati alla sua osservanza.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3

(Scopi Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti

Direzione Provinciale di Cagliari
Ufficio Territoriale di Cagliari
Registrato in 17.06.2022
ESENTE
Censura 54
NO

attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Dlgs.3 luglio 2017 n°117 art.5 lett. d);
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (Dlgs.3 luglio 2017 n°117, lett. h);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (Dlgs 3 luglio 2017 n°117 art.5 comma 1 lett. i);
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Dlgs 3 luglio 2017 n°117 art.5 comma 1 lett. l);
- e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (Dlgs.3 luglio 2017 n°117, lett. m).

L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà inoltre:

- *organizzare e gestire iniziative di studio, esposizioni, mostre, concerti e convegni per favorire la partecipazione estesa dei cittadini alla fruizione ed alla valorizzazione delle manifestazioni artistiche e culturali, soprattutto nell'ambito dei giovani;*
- *favorire, promuovere e gestire la redazione, l'edizione e la diffusione, anche tramite strutture terze, di pubblicazioni scritte, audio e video riguardanti le opere e le espressioni di cultura ed arte di giovani artisti;*
- *sostenere e diffondere, anche mediante i progetti dedicati alle scuole, la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo alle discipline del teatro, della musica, della poesia, della letteratura, del cinema, della pittura e della scultura;*
- *scambiare le esperienze culturali con associazioni che perseguono gli stessi obiettivi in ambito nazionale ed internazionale;*
- *realizzare i progetti in autonomia, oppure aderire a progetti di Enti pubblici e/o privati coerenti con le finalità dell'Associazione;*
- *compiere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e finanziarie ritenute opportune per il raggiungimento dei propri scopi sociali.*

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti per legge. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 5 (Ammissione soci)

Sono soci dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

Il Socio che intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale, nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* al socio interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Hanno il dovere di:

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Può essere escluso dall'associazione l'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi; oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione; e nei seguenti altri casi: morosità e mancato pagamento delle quote associative; per condotta sleale e violazione dei principi fondanti dell'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 8
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)
- Presidente

ART. 9
(L'assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano.

L'assemblea è composta dai soci dell'associazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presiederla dai convenuti all'assemblea stessa.

Il giorno dell'assemblea essa nomina su proposta del presidente che la presiede, un segretario verbalizzante e due scrutatori per lo scrutinio delle votazioni.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro il 30 aprile, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, messaggio telefonico, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e per l'elezione degli organi statuari.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

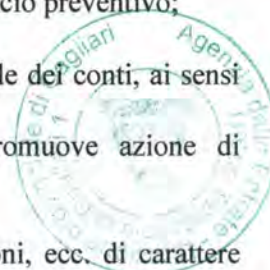
L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto, e il bilancio preventivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 117/2017;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- ratifica le delibere, le convenzioni e/o gli accordi con altri enti, associazioni, ecc. di carattere nazionale e/o internazionale adottate in via d'urgenza dall'organo di amministrazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri contenuti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.



E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- scioglimento della associazione;
- trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto o trasformare l'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza dei 3/4 degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione alla presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno 3 (tre) ore dalla prima.

ART. 10

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da tre membri (presidente, vicepresidente e segretario), eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, compreso il presidente (eletto direttamente dall'organo di amministrazione).

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il componente dell'organo di amministrazione che ingiustamente non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive decade dalla carica.

L'organo di amministrazione provvede alla sostituzione nominando il primo non eletto nell'ultima assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimane in carica fino allo scadere dell'organo di amministrazione.

Nella impossibilità di attuare tale modalità, l'organo di amministrazione non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea ordinaria cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dei membri dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In occasione della prima riunione d'insediamento l'organo di amministrazione nel proprio ambito elegge il presidente e assegna i ruoli di vicepresidente e di segretario, attribuendo eventualmente specifici compiti.

Compiti dell'organo di amministrazione:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;

- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- predispone il regolamento interno, che non dovrà comunque contenere disposizioni in contrasto con il presente statuto. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 **(Il Presidente)**

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione al proprio interno, a maggioranza dei presenti;

- rappresenta legalmente l'associazione;
- compie tutti gli atti che impegnano l'associazione verso l'esterno;
- presiede l'organo di amministrazione.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il presidente ha facoltà di assumere decisioni urgenti con l'obbligo di comunicarle con immediatezza all'organo di amministrazione, che alla prima riunione valida dovrà ratificarle.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 **(Organo di controllo)**

a) Collegio dei Revisori dei conti o la figura del Revisore unico

Qualora venga ritenuto opportuno l'assemblea procede alla elezione del collegio dei revisori, fino al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30 del decreto legislativo 117/2017 per il controllo della gestione.

Il collegio dei revisori sarà composto di tre componenti effettivi più 2 supplenti, anche non soci, che durano in carica unitamente all'organo di amministrazione.

Al collegio dei revisori spettano i poteri previsti dalla legge per i sindaci delle società:

- verifica la gestione contabile;
- verifica la gestione della cassa;
- verifica il riscontro tra le scritture contabili e la normativa in vigore;
- predispone la relazione da allegare al bilancio annuale e da sottoporre all'esame dell'assemblea ordinaria.

La carica di revisore è incompatibile con tutti gli altri incarichi previsti dal presente statuto.

b) Organo di controllo

L'organo di controllo anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile, iscritti nell'apposito registro.



L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

c) **Revisore legale dei conti**

Il revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, sarà nominato dall'assemblea, all'atto della istituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 13

(Collegio dei Probiviri)

Qualora venga ritenuto opportuno l'assemblea elegge il collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri vigila sull'attuazione dello statuto e, in particolare, delle finalità e scopi previsti all'art. 1 dello statuto. Sono affidate al Collegio dei Probiviri tutte le decisioni di carattere disciplinare nei confronti degli aderenti all'associazione.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli organi dell'associazione tra gli associati oppure tra gli organi associativi e gli associati, sarà sottoposta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri che giudicherà "pro bono et æquo" senza formalità di procedure.

Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 (tre) componenti eletti dall'assemblea fra i candidati in considerazione delle loro capacità, conoscenze e professionalità.

Nella seduta di insediamento indetta dal Probiviro più votato, essi eleggono nel loro interno il Presidente.

Per l'elezione del Collegio dei Probiviri gli aventi diritto di voto hanno la possibilità di esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze, per ogni scheda a disposizione in base alla proporzionalità dei voti rappresentati.

Risultano eletti nel Collegio dei Probiviri coloro che riportano il maggior numero di preferenze; in caso di parità vale il disposto che viene eletto il membro con più anzianità di appartenenza all'associazione.

Art. 14

(Segretario – Tesoriere)

Il Segretario Generale e il Tesoriere vengono proposti dal Presidente e ratificati dall'organo di amministrazione con votazione a maggioranza; esplicano le funzioni esecutive riguardo alle deliberazioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione.

Il Segretario Generale svolge compiti di ordine amministrativo, tecnico e burocratico, connessi all'attività dell'associazione; redige i verbali delle riunioni dell'organo di amministrazione e delle assemblee a cui partecipa senza diritto di voto.

Il Tesoriere, se nominato, coadiuva il Segretario Generale solamente nei compiti esecutivi connessi con la gestione della tesoreria (incassi e pagamenti) in conformità delle disposizioni autorizzate dal Presidente per il tramite della segreteria generale.

Il Tesoriere può prendere parte, su invito del Presidente, alle sedute dell'organo di amministrazione, senza diritto di voto.

Art 15

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- f) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, facendo richiesta scritta all'organo di amministrazione.

ART. 16

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi; nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.



ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art.3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 20

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione qualora abbia un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiore ai 100.000,00 € deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione qualora abbia un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiore ai 1.000.000,00 di € deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 21

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 22

(Personale retribuito lavoratori e collaboratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 23

(Responsabilità dell'associazione)

Ai sensi dell'art. 28 del codice del Terzo settore il presidente, gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile, dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n°39, in quanto compatibili. (Comma così modificato dall'art.7, comma 1, D.Lgs. 3 Agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018 ai sensi di quanto disposto dall'art.35, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.105/2018).

Art 24

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 25

(Devoluzione del patrimonio sociale)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 26

(Rinvio - Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART 27

(Foro competente)

Qualora insorgessero gravi controversie, per la cui definizione debba essere fatto ricorso all'autorità giudiziaria, è competente il foro di Cagliari.

ART. 28

(Norma transitoria)

Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'assemblea.

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runt medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Gli attuali organi statutari restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato, il rinnovo avverrà con le modalità previste dal presente statuto.

La Presidente
Candida Manca

Candida Manca

La Vice-presidente
Luciana Serventi

Luciana Serventi

La Segretaria
Pinella Loria

Pinella Loria



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL' 11/01/2022

Verbale della riunione

La riunione è stata convocata nuovamente da remoto considerata la difficoltà di molti soci di partecipare ad una riunione in presenza, in seguito al protrarsi dell'emergenza sanitaria.

I soci sono stati chiamati ad esaminare la nota protocollo n.0018368 del 24/12/2021, trasmessa dagli uffici della Regione Sardegna - Servizio Terzo Settore e supporti direzionali – in merito al permanere di alcune criticità nel contenuto dello Statuto approvato il 27/11/2021 e inviato successivamente agli uffici di competenza.

Ai soci è stato richiesto di esaminare le osservazioni della nota citata, inviata con la convocazione, per poter modificare le parti richiamate dalla nota e giungere all'approvazione del nuovo statuto in linea con il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, denominato Codice del Terzo Settore.

Tenuto conto dei suindicati limiti di presenza fisica, ai soci è stato chiesto di inviare eventuali proposte e di esprimersi sull'approvazione mediante comunicazione online o invio di copia firmata dello statuto con l'esplicita dichiarazione di approvazione.

L'Assemblea ha così votato:

SANNA Maria Carmela	approva
MELIS Salvatore	approva
MANCA Lauretta	approva
SANNA Enrico	approva
COCCO Rina	astenuta
SERVENTI Luciana	approva
PARDI Fabrizio	approva
SANNA Alessandro	approva
SANNA Pier Daniele	approva
PIRAS Luciano	approva
NIEDDU Giuseppina	approva
PIRAS Arnaldo	approva
LORIA Pinella	approva
MANCA Candida	approva
SANNA Gian Lorenzo	approva



L'Assemblea ha approvato a maggioranza le modifiche apportate al nuovo Statuto ed autorizza il presidente a compiere tutte le pratiche per la sua registrazione.

Cagliari, 11 gennaio 2022

La segretaria
Pinella Loria

La presidente
Candida Manca